

COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.24

OGGETTO: MODIFICA

REGOLAMENTO

COMUNALE

POLIZIA

RURALE

VIGENTE.

L'anno duemilasedici, addì dieci, del mese di ottobre, alle ore 21:15 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA URGENTE ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
MORETTI Giovanni	Vice Sindaco	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
VIGLIONE Antonio	Consigliere	X	
FASANO Roberto	Consigliere	X	
BORDONE Gloria in BERTOLUZZO	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
BRENTA Diego Natale	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
BUSSO Mario	Consigliere	X	·.
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CAPO Barbara il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA RURALE VIGENTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il quinto punto dell'ordine del giorno, ripercorrendo l'iter dell'adozione del regolamento. Il Sindaco precisa che le modifiche sono opportune per accogliere le osservazioni delle associazioni di categorie e richiama l'osservazione agli atti dell'ufficio, che è pervenuta dal Comune di Vezza d'Alba;

Il Sindaco riassume il contenuto delle modifiche regolamentari avanzate dal Comune di Vezza d'Alba;

Il Sindaco dà lettura testuale della richiesta di modifica pervenuta dal Comune di Vezza d'Alba;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con delibera Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2006;

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Vezza d'Alba in data 28/09/2016 nostro protocollo numero 3425 del 28/09/2016 con la quale si richiedeva l'inserimento in regolamento di norme a tutela del patrimonio tartufigeno;

Considerato che le modifiche proposte integrano e modificano l'art. 51 del Titolo X del Regolamento di Polizia Rurale;

Considerato pertanto che le modifiche proposte appaiono accoglibili ed integrano e modificano conseguentemente l'art. 51 del Titolo X del Regolamento Rurale;

Visto che la competenza per l'emanazione dei regolamenti comunali è attribuita ai Consigli Comunali, sulla base dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, così detto Testo Unico degli Enti Locali e dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs, n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano;

Presenti n. 10, aventi diritto al voto n. 10, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 4 (signor MORETTI Oddino, signor FASANO Roberto, signor BOETTI Giuseppe e signora BORDONE Gloria), astenuti n.===;

DELIBERA

- 1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. Di modificare l'art. 51 del Titolo X che assume la seguente nuova configurazione:
 - 1. E' fatto divieto di tagliare gli alberi d'alto fusto in genere e specialmente castagni, pini, abeti, roveri, ecc...., nei boschi soggetti alle Leggi Forestali senza l'autorizzazione della Guardia di Forestale.
 - 2. E' vietato, salva motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico o di alberi a testimonianza di coltivazioni agricole storiche (pero madernassa, gelso, ulivo.....).
 - 3. Per garantire la sopravvivenza e conservazione delle piante di riconosciuta capacità tartufigena, si fa obbligo ai proprietari di terreni su cui insistono esemplari di carpino, olmo, quercia, tiglio, pioppo, pioppo tremulo, nonché noccioli o salici storici di dare preventiva comunicazione al Comune nel caso debbano provvedere al taglio di alberi.

- 4. Le comunicazioni verranno vagliate dalla Commissione Comunale Consultiva per l'Agricoltura, opportunatamente integrata (per gli adempimenti di cui alla L.R. n. 16 del 25/06/2008 recante Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneità, designati dalle associazioni di cercatori più rappresentative a livello provinciale, che, nel caso l'esemplare che si deve abbattere risulti di comprovata capacità tartufigena, ne darà comunicazione al Sindaco, che potrà vietarne l'abbattimento.
- 5. L'abbattimento sarà consentito solo per ragioni di tutela della sicurezza ed incolumità pubblica.
- 6. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 7. Le zone ove sono presenti piante di riconosciuta capacità tartufigena devono essere oggetto di mappatura sul PRGC.
- 3. Di riapprovare il testo complessivo così come modificato del "Regolamento di Polizia Rurale" allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Comune di MONTEU ROERO

REGOLAMIENTO IDII POILIZIA RURAILE (MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 24 DEL 10/10/2016)

Titolo I GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1. Limiti del regolamento.

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale e viene adottato, dal Comune di Monteu Roero.

Art. 2. Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

Art. 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria a norma delle disposizioni vigenti. In assenza di Polizia Municipale, tale servizio può essere svolto su incarico specifico del Sindaco da Messo Comunale, Cantoniere Comunale, Assessore o Consigliere Comunale.

Art. 4. Ordinanze del Sindaco.

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti di base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

Titolo II RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 5. Passaggio sui fondi privati

E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e

non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquistata o il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso solo ai pedoni.

Art. 6. Passaggio su fondi comunali E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati

dettate nell'articolo precedente.

E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuta l'autorizzazione.

Art. 7. Sentieri panoramici

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco previa l'acquisizione in forma scritta dell'autorizzazione al passaggio da parte del proprietario dei fondi.

Qualora, invece, la realizzazione dei sentieri panoramici venga effettuata su iniziativa dell'Amministrazione comunale o di altri Enti Pubblici e preveda il passaggio solo su aree già destinate alla circolazione (strade comunali, vicinali, interpoderali), l'Amministrazione provvederà con apposita deliberazione all'approvazione dei percorsi.

I proprietari dei fondi sono responsabili di tutte le attività agricole condotte sul fondo comprese le aspersioni di antiparassitari e di sostanze contro le erbe infestanti e di tutte quelle operazioni che

possono in qualche modo causare danno a coloro che percorrono tali sentieri.

Art. 8. Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e motori in genere senza specifico consenso degli aventi diritto.

Art. 9. Sciami di api.

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di

eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Nel caso di alveari o di apiari abbandonati sul territorio, che possono trasmettere malattie infettive, devono essere rimossi dal proprietario degli stessi o dal proprietario del terreno. Nel caso di inadempimento degli stessi, il Comune provvederà in sostituzione dei proprietari alla rimozione e

distruzione, addebitando le spese ai legittimi proprietari.

Art. 10. Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad altri incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in

corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

E' vietato recuperare le nocciole dilavate dai temporali e finite su fondi di confire senza esplicita

autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.

E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata uno dell'altro.

Art. 11. Controllo su appropriazione dei prodotti

Gli incaricati del servizio di Polizia Rurale quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici Municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.

Analogo provvedimento possono assumere, specialmente al tempo dei raccolti, nei confronti di

coloro che, dando sospetto di furto, si trovino a vagare per la campagna.

Art. Il bes in mo prove pasce

> Art. Per scarj pern com di qu

Art. Ferr propriv

<u>Art</u>

Feri con qua deri occ Nel

la s

Au Pe le La in

> A L I m

Titolo III PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 12. Pascolo degli animali

iativa

e già

ederà

ese le

ii che

ocicli

ropri

to di

ltori

ındo

due

tive. o di

ne e

are,

Se

i di del

, il

ιin

tco

auo

ita

0 lla

ile

10 10

er

la

li

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 13. Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Sindaco ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 14. Pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843 comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi della legge.

Art. 15. Attraversamento di centro abitato

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non . occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 16. Bestiame a soccida

Chiunque assume bestiame forestiero a soccida, deve informare l'Ufficio Comunale, denunciando · la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 17. Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolo IV COSTRUZIONI E CASE RURALI

Art. 18. Costruzione dei fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria.

Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade.

Art. 19. Igiene dei fabbricati rurali

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

Art. 20. Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in materiali idonei, con esclusione di tetto di paglia o di altro materiale soggetto ad incendi. I fienili devono essere disposti a adeguata distanza dalle case rurali.

Art. 21. Depositi di esplosivi ed infiammabili Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano tale materia.

Art. 22. Acque piovane e non

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc..

E' vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

E' vietato tenere latrine non conformi alle norme igieniche e sanitarie vigenti.

Art. 23. Stalle e concimaie

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934, n. 1265, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza da corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

Art. 24. Annaffiamento con acque luride

E' proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

Art. 25. Cani da guardia

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma devono essere assicurati ad idonea catena.

Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi debbono essere alla distanza minima di 5 metri dal confine delle proprietà vicine.

Art. 26. Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Titolo V FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE

Art. 27: Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 28. Distanze per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle distanze previste dall'allegato "A" al presente regolamento.

E' ne drena scarr E' pi acqu Seco suo i man conf obbl I fo defl acqı

> Art Ai pro cas dan Gli lim alla

Cos

da im Inc 1°a I 1 SC fra tra CO

> 10 Ci e aj C g

11

nti ed u che

modo

etti e

fondi

ge.

Art. 29. Regimazione delle acque

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con i proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle

acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le

acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 30. Spurgo e pulizia fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari e tali attraversamenti devono essere dimensionati

alla portata del fosso stesso.

Art. 31: Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per

l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che per colpa loro ivi sia franato. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 32. Lavorazioni del terreno

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Inoltre, dovendo provvedere all'impianto di nuovi vigneti o al reimpianto di esistenti su appezzamenti situati lungo strade comunali o di grado superiore (provinciali, statali) tra il fondo coltivato ed il ciglio della strada deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri. Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a 3 metri sono tollerati purché siano collocati a non meno di metri 1,5 dal ciglio della strada medesima: in ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati oppure al ripristino a loro spese. Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a metri 1,5 dovranno essere adeguati a tale distanza minima entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 33. Canali ed opere consortili

nno ente tà di ioni

ruita

ıglio

con

eri esi

di ıli, əre

la e

, , Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Art. 34. Dilavamento superficiale acque piovane

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a rittochino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione dev'essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine

di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

Titolo VI MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

Art. 35. Difesa contro le malattie delle piante

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

1. Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 Giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante

coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

2. 2. Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 Ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 Dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio Regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

3. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico

competente per il territorio.

Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere usati i principi attivi la cui tossicità per l'uomo non sia tale da creare gravi danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di minimizzare i pericoli di inquinamento dell'ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone. L'eventuale lotta contro le erbe infestanti, deve essere condotta con principi attivi autorizzati dal Ministero competente.

Art.36. Danni da deriva

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

Art.37. Cartelli per trattamenti velenosi

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguano trattamenti con sostanze velenose o spargano esche avvelenate, qualora le sostanze impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, dovranno darne preventivo avviso all'Autorità comunale e sistemare e

manter tabelle

Art. 3 Non qualsi

Art. 3

Al fin residu divers Al fin delle smin

Art. In ca alme comi Se a dei cinge Previnco dora grad sara Qua

Art I pr Co cor n.3

avv

vigi

Ar Ne sta pro de un

> es 15

ii n scolo

altri à e/o tanti atica

fine

uite ti si etari

ali per lta di, in

te n. ai re lo o i

e) i ; i

e

mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta " terreno avvelenato" o simile.

Art. 38. Contenitori di antiparassitari

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere.

Art. 39. Residui di coltivazione

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del Granoturco, i tutoli e i materiali residui del Granoturco che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il mese di Febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati con bruciamento o sminuzzamento e relativo interramento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

Art. 40. Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

In caso di terreni ingerbiditi, i proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia di rispetto di almeno 10 metri dal limite delle proprietà dei confini, siano essi fondi agricoli, aree industriali, aree commerciali, aree artigianali, cortili privati e dal ciglio delle strade comunali e vicinali, ecc. . Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita a cura dei confinanti o del Comune che poi potranno farsi rimborsare le spese dai proprietari dei fondi ingerbiditi.

Previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, Flavescenza dorata, Metcalfa pruinosa, ecc..) anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il comune potrà fare eseguire l'estirpo. In tal caso, tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

Qualora un vigneto sia mantenuto nello stato di incolto per più di cinque anni, il Comune può avviare la pratica di esproprio gratuito del diritto di reimpianto relativo alla superficie di tale vigneto.

Titolo VII MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME

Art. 41. Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'Art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 Febbraio 1954, n.320 e nella circolare n.55 in data 05 Giugno 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Art. 42. Malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserio, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserio, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Art. 43. Animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 Febbraio 1954, n. 320.

Art. 44. Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Art. 45. Trasporto del letame

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo di pozzi neri dovranno essere osservate le

disposizioni del regolamento d'igiene.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di

legge.

Titolo VIII MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 46. Transito di mezzi cingolati

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

Art. 47. Strade interpoderali

La larghezza delle strade interpoderali deve essere carrabile e comunque non inferiore ai 3 metri. E' vietato modificare o cancellare delle strade interpoderali e vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che con le suddette opere possano avere dei danni.

Art. 48. Strade vicinali ed interpoderali

Coloro che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese. E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La necessità di spese o di manodopèra è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. La misura della quota di concorso sarà

proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni proprietario.

Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

Titolo IX DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 49. Colture agrarie e loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture, fermo restante usi e consuetudini locali.

Art. 50. Allevamenti

E' vietato l'allevamento nei pressi di centri abitati di animali particolarmente fastidiosi.

i (eli no es

> ab DI

> > vi

Titolo X VINCOLO FORESTALE

Art. 51. Forestazione

- 1. E' fatto divieto di tagliare gli alberi d'alto fusto in genere e specialmente castagni, pini, abeti, roveri, ecc.., nei boschi soggetti alle Leggi Forestali senza l'autorizzazione della Guardia Forestale.
- 2. E' vietato salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico o di alberi a testimonianza di coltivazioni agricole storiche (pero madernassa, gelso, ulivo...).
- 3. Per garantire la sopravvivenza e conservazione delle piante di riconosciuta capacità tartufigena, si fa obbligo ai proprietari di terreni su cui insistono esemplari di carpino, olmo, quercia, tiglio, pioppo, pioppo tremulo, nonché noccioli o salici storici di dare preventiva comunicazione al Comune nel caso debbano provvedere al taglio di alberi.
- 4. Le comunicazioni verranno vagliate dalla Commissione Comunale Consultiva per l'Agricoltura, opportunatamente integrata (per gli adempimenti di cui alla L.R. n. 16 del 25/06/2008 recante Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneità, designati dalle associazioni di cercatori più rappresentative a livello provinciale, che, nel caso l'esemplare che si deve abbattere risulti di comprovata capacità tartufigena, ne darà comunicazione al Sindaco, che potrà vietarne l'abbattimento.
- 5. L'abbattimento sarà consentito solo per ragioni di tutela della sicurezza ed incolumità pubblica.
- 6. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 7. Le zone ove sono presenti piante di riconosciuta capacità tartufigena devono essere oggetto di mappatura sul PRGC.

Titolo XI

ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 52. Accensione fuochi

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza di sicurezza per case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

Art. 53. Prevenzione incendi

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti.

Titolo XII CONTROLLI E SANZIONI

Art. 54. Violazioni e sanzioni

ıte le

rri o ıte il

love 1i di

o e

100

di

o a li, la

li à Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Sindaco, dal Messo Comunale, dagli Assessori e Consiglieri incaricati, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 Marzo 1934 e

della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 55. Ripristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono gli estremi di cui all'Art. 54 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 56. Omissione di ottemperanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'Art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della

concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

1. 1. Per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

2. 2. Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al

fatto infrazionale;

3. 3. Per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

Art. 57. Sequestro e custodia

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura

penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

În materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 Novembre 1981, n.689 e del DPR 22 Luglio 1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro deposito.

Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Titolo XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale di dieci giorni, successivi all'esecutività della relativa delibera di approvazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Il presente regolamento dovrà essere rivisto e aggiornato con cadenza minima quinquennale.

Art. 59. Deroga

1. La cas

2. So ad

Art. 6 Per qu Codic

Monte

Le

Pe sti gl

gl E co

E p

> I c n

Messo cipale

to da 934 e

porre o gli

visti n la

e, in lella

alla i al

nza

ı si a è

re al a

ra ∋l 1. La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade delle disposizioni del Codice Civile.

2. Sono concesse deroghe alle distanze di cui all'allegato A in condizioni che le parti convengano ad un accordo scritto preventivamente sottoposa e approvato dalla Commissione Agricoltura.

Art. 60. Norme generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.

Monteu Roero, li Lapido Pala

ALLEGATO A

Le distanze dai confini di proprietà da osservarsi nel territorio comunale per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

Metri VENTICINQUE per piante di alto fusto;

• Metri DUE per le viti, gli arbusti e le siepi con filari paralleli al confine;

• Metri QUATTRO per le viti, gli arbusti e le siepi con filari perpendicolari al confine;

 Metri CINQUE per il nocciolo, gli alberi di non alto fusto e gli alberi da frutto di non alto fusto.

Per la messa dimora di piante da giardino e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le siepi e gli arbusti che devono avere una distanza minima di MEZZO METRO dal confine vicinale.

E' vietato eseguire piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità.

E' concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.

L'Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.

Monteu Roero, li 2016

Aller.

O

 $R\epsilon$

R



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - N. 24 DEL 10/10/2016

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA RURALE VIGENTE.

Parere	Testo	Esito	Data	II Responsabile
Regolarità contabile	Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000	Favorevole	10/10/2016	F.to: SANDRI Michele
Regolarità tecnica	Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000	Favorevole	10/10/2016	F.to: Geom. COSTA Marco

IL SINDACO F.to: SANDRI Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa CAPO Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/10/2016 al 10/10/16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: (SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. 51.2) Dal 28402016 al lulu 2016
IL MESSO COMUNALE F.to: (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata: ai Capigruppo Consiliari ai Prefetti
La presente deliberazione: X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; [] E' divenuta esecutiva il
Monteu Roero, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dett.ssa CAPO Barbara
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Monteu Roero, li 28 10 2016 IL FUNZIONARIO INCARICATO